



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio 84

00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it

e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 23 maggio 2016

Prot. n. 5448/U/CIRCOLARI

Circolare n. 1131

Allegati: =

VIA EMAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

Ai Consigli di disciplina dell'Ordine dei
Consulenti del lavoro
Loro sedi

Al Consiglio nazionale di disciplina
Sua sede

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei Conti
del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei
rapporti di lavoro
Divisione V
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia
Direzione Generale
Affari Civili e Libere Professioni
00186 ROMA

Al Signor Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: circolare in merito al corretto esercizio della funzione disciplinare.

1. Sono pervenuti taluni quesiti in materia di esercizio della funzione disciplinare. Atteso l'interesse generale che presentano, il Consiglio nazionale licenzia la presente circolare al fine di fornire indicazioni



utili per la corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, nel rispetto delle prerogative proprie dei Consigli di disciplina territoriali e nazionale, la cui posizione sistemica la recente riforma delle professioni (art. 3, comma 5, D..L 138/2011; D.P.R. 137/2012) ha voluto conformare in termini di piena autonomia ed indipendenza dagli organi di “governo” della professione locali e nazionale.

2. Si riepilogano qui di seguito i quesiti pervenuti.

- a) Con riguardo al caso di iscritti già colpiti in passato da sanzione per violazione dell’obbligo di formazione continua, si è posto il problema della durata che dovrebbe assumere il nuovo provvedimento di sospensione. È stato al riguardo segnalato che altri ordini professionali avrebbero adottato delle circolari di indirizzo in materia, anche al fine di evitare il rischio di disparità di trattamento.
- b) Con riguardo alla posizione dell’iscritto sospeso per ragioni disciplinari, è stato chiesto di “valutare le responsabilità in termini civili (risarcimento danni richiesto dai clienti) e/o penali che ricadranno sul sostituto e sul sostituto”, attesa la natura fiduciaria del rapporto che si instaura con i clienti.
- c) È stato poi chiesto quali potrebbero essere i termini dell’eventuale sospensione, considerato che l’iscritto sospeso ha diritto di ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale di disciplina contro le determinate del Consiglio di disciplina territoriale (art. 23, Regolamento delle procedure disciplinari, approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 310 del 25 settembre 2014, modificato con delibera del 27 febbraio 2015, di seguito Reg. proc. disc.), ed in particolare se gli atti compiuti dall’iscritto sospeso in attesa delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina siano “validi”. Viene inoltre chiesto se atti assunti dall’iscritto sospeso (“senza il provvedimento definitivo del Consiglio di disciplina nazionale”) in qualità di revisore dei conti, e/o membro di CdA di enti sia interni che esterni alla categoria producano eventuali “effetti decadenziali”.
- d) Premesso che il Consiglio di disciplina dovrebbe valutare i fatti “in base al fascicolo pervenuto dal Consiglio provinciale dell’ordine”, e che l’organo disciplinare “deve esprimersi solo in merito alle violazioni contenute nel fascicolo pervenutogli”, si chiede di sapere se sia “corretto reinviare il fascicolo al CPO e richiedere l’apertura di un nuovo fascicolo”, ove vengano evidenziate nuove violazioni.
- e) Viene infine chiesto di sapere se, qualora l’organo disciplinare, in sede istruttoria, rilevi anche violazioni contributive in capo all’iscritto, sia “corretto trasmettere questa informazione al Consiglio provinciale dell’ordine.



3. Diversi quesiti attengono al tema del cd. cumulo o concorso di sanzioni, e pone dunque problematiche di estrema delicatezza. In particolare, infatti, può sorgere di frequente il dubbio di come operare di fronte ad illeciti disciplinari plurimi, rilevati in un unico procedimento, o in più procedimenti successivi nel tempo.

Giova pertanto premettere alla risposta a tali quesiti una breve ricostruzione generale della problematica, onde fornire indicazioni utili per tutti gli organi disciplinari della professione.

4. In astratto, secondo la teoria generale delle sanzioni giuridiche, la questione del cumulo o del concorso di sanzioni può risolversi secondo diverse modalità:

- a) con il metodo del cd. “assorbimento”, si effettua l’applicazione della sanzione prevista per l’illecito più grave, che “assorbe” appunto le sanzioni fissate e/o comminate per altre violazioni; si tratta di un metodo che ha effetti pratici significativamente favorevoli per l’incolpato;
- b) con il metodo del cd. “cumulo materiale” si procede meccanicamente all’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati, con la conseguenza, assai penalizzante per l’incolpato, che questi subisce la mera sommatoria delle sanzioni per i singoli addebiti, qualora si tratti di sanzioni omogenee (es., due sospensioni per X giorni), o più sanzioni di tipo diverso (ad es. sospensione e censura);
- c) con il metodo del cd. “cumulo giuridico” si applica la sanzione prevista per il più grave illecito commesso, aumentata sulla base di quanto prefissato dalla legge (cfr. Consiglio nazionale forense, sentenza 15 ottobre 2012, n. 146).

5. La scelta dell’uno o dell’altro modello è operata dal legislatore, che espressamente opta per l’una o l’altra tecnica, o, in assenza di tale opzione, come per lo più accade nel caso dei sistemi disciplinari professionali, discende dalla complessiva valutazione delle finalità dei procedimenti disciplinari e dall’esistenza di principi generali in materia. L’ordinamento professionale dei consulenti del lavoro stabilisce peraltro direttamente, in un caso specifico, il rapporto tra sanzioni disciplinari già comminate, e quelle di eventuale nuova comminazione, indicando che *“Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”* (art. 29, ult. co., legge 11 gennaio 1979, n. 12).

6. In base all’art. 34 del Codice deontologico dei consulenti del lavoro, approvato dal Consiglio nazionale con delibera n. 209 del 3 ottobre 2008,



“1. La responsabilità disciplinare discende dalla volontaria, anche se omissiva, violazione dei doveri di cui al presente Codice.

2. Quando siano state contestate diverse infrazioni nell’ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica”.

Tale ultima previsione richiama il principio generale in base al quale, nell’ambito di un unico procedimento disciplinare, più fatti possano essere contestati all’incolpato, ed è comune a numerosi ordinamenti professionali¹.

Inoltre, in base all’art. 33, 2° co., CD cit., *“2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione”.*

7. Le previsioni di cui sopra correlano indubbiamente l’accertamento della responsabilità disciplinare alla inosservanza parziale o totale dei doveri del consulente del lavoro: tale inosservanza si può verificare con riferimento ad una molteplice serie di atti e fatti concreti, e non può essere oggetto di una tipizzazione definitiva. Alcune fonti normative qualificano espressamente taluni contegni come illeciti disciplinari; in ogni caso, però, sia che ci si trovi di fronte ad illeciti deontologici tipici (es. violazione del dovere di formazione continua, cfr. art. 7, co. 1, D.P.R. 137/2012), sia che ci si trovi di fronte ad illeciti atipici, ciò che rileva ed in definitiva comporta il giudizio di disvalore e la punibilità dell’iscritto è proprio il venir meno a quell’orizzonte deontico che grava sull’iscritto in quanto consulente del lavoro afferente all’ordine professionale, e che è raccolto e affermato dal codice deontologico della professione.

8. Deve pertanto rilevarsi la sostanziale unitarietà del bene giuridico protetto dal sistema disciplinare nel suo complesso: in sintesi, la inosservanza parziale o totale dei doveri della professione lede l’interesse pubblico al corretto esercizio di essa, che costituisce il bene giuridico protetto dal sistema disciplinare, in modo unitario, *“(…) al fine di garantire gli interessi generali ad esso connessi, di tutelare l’affidamento della clientela, assicurare il decoro e la dignità professionale e il rispetto della legalità”* (art. 1, CD cit.).

9. Spetta dunque al Consiglio di disciplina, nella sua responsabile discrezionalità, la valutazione dei fatti contestati e la decisione circa la misura della sanzione: queste decisioni devono essere assunte sulla base

¹ Il codice deontologico forense, ad esempio, precisa che *“Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica”* (art. 21; art. 3 nella previgente formulazione, Codice deontologico forense).



di una valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, che ben potrebbe, in un caso concreto, essersi modulata in più azioni e/o omissioni: ciò che conta, in base ad una consolidata giurisprudenza formatasi in seno a professioni che hanno una più antica tradizione disciplinare, è che *“in tema di procedimento disciplinare, la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati, per i quali la pena per il reato più grave andrebbe aumentata per effetto della continuazione formale ritenuta, cosicché si debba determinare quantitativamente l'aumento operato sulla pena base per ogni violazione. Va pertanto escluso l'obbligo del Consiglio dell'ordine di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense”* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza 20 marzo 2014, n. 39).

10. Quanto sopra conduce ad escludere l'applicabilità dell'opzione del cumulo materiale, ma a ben vedere anche delle altre due indicate modalità (assorbimento e cumulo giuridico), e conduce piuttosto a dare rilievo sempre alla condotta complessiva dell'incolpato. Nel caso concreto, fatti anche di per sé di modesta gravità, come ad esempio il mancato pagamento delle quote dovute all'ordine, possono - se ripetuti nel tempo, ed accompagnati da altri atti e/o fatti che attestino magari la pervicace indisponibilità dell'iscritto ad adempiere ai propri doveri - assumere un rilievo disciplinare maggiore, in relazione alle concrete *“circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione”* (art. 33, 2° co., CD cit.). Diversamente, una morosità anche reiterata, che dovesse spiegarsi con obiettive e documentate situazioni di indigenza, o che fosse legata ad altre condizioni personali gravi (ad esempio malattia), meriterebbe di essere considerata con maggiore indulgenza.

11. Né sembra possano trarsi conclusioni diverse a seconda della circostanza per cui, nello stesso procedimento disciplinare, siano contestati più fatti allo stesso soggetto, oppure che questi fatti, magari perché occorsi in contesti temporali lontani nel tempo, siano stati oggetto di procedimenti disciplinari distinti e separati. Non sarebbe infatti corretto applicare il criterio della valutazione complessiva della condotta dell'incolpato all'iscritto giudicato per più fatti nell'ambito dello stesso procedimento, e applicare invece una mera sommatoria delle sanzioni, se si succedono nel tempo più procedimenti disciplinari a carico della stessa persona. Nel primo caso, infatti, un certo incolpato potrebbe subire un trattamento più tenue; nel secondo caso, l'incolpato potrebbe subire un trattamento sistematicamente peggiore. Se ne desume



quindi che, anche nel caso in cui l'incolpato subisca più procedimenti disciplinari a breve distanza di tempo, l'organo disciplinare possa, anzi debba, tenere presente, come parametro fondamentale per scegliere la misura della sanzione, il comportamento complessivo dell'incolpato, anche per come acclarato in precedenti procedimenti. Sia in un caso che nell'altro, sempre al complessivo comportamento dell'iscritto deve averci riguardo.

12. Dal tenore del quesito proposto, emerge che, a carico dell'iscritto in questione, è stato già concluso un procedimento disciplinare, ed è stata già comminata una prima sanzione disciplinare. Per scegliere la misura della seconda sanzione, il Consiglio di disciplina dovrà dunque avere riguardo alla complessiva condotta dell'incolpato e determinare la concreta sanzione in relazione alla gravità dell'illecito acclarato, sulla base delle previsioni di cui all'art. 33, 2° co., CD cit., *"2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione"*.

Giova aggiungere per completezza che tali criteri non cambiano nel caso in cui sia ancora pendente il primo procedimento disciplinare aperto nei confronti dell'iscritto, e che nuovi illeciti disciplinari emergano nel corso dell'accertamento; in questo caso, previa contestazione del nuovo fatto rilevato, dovrà procedersi ad una sanzione unitaria (cfr. art. 34, co. 2, CD cit.).

In concreto, nel caso in cui l'ulteriore illecito (come nel caso di cui al quesito) sia rilevato successivamente alla chiusura del primo procedimento disciplinare, la seconda sanzione comminata non potrà che aggiungersi alla prima, di talché qualora si tratti di sanzioni omogenee, come nel caso di due sospensioni, si allungherà evidentemente il periodo complessivo di sospensione dall'esercizio professionale nel quale incorrerà l'iscritto, mentre, qualora si tratti di sanzioni diverse, (es. censura e sospensione) l'una verrà applicata indipendentemente dall'altra.

Non sono ipotizzabili, come detto, meccanismi automatici di sorta. Non è affatto detto che la lunghezza della seconda sospensione debba essere eguale alla prima: il Consiglio di disciplina dovrà farsi carico di valutare appunto la condotta complessiva dell'iscritto, e non dovrebbe pertanto applicare una mera sommatoria algebrica delle due eventuali sospensioni da quello meritate, ma valutare prudentemente il caso concreto. In taluni casi, potrà essere opportuna una riduzione della seconda sanzione, in altri casi potrebbe essere invece necessaria una sanzione più pesante. Ovviamente, nell'un caso come nell'altro, sarà indispensabile che il provvedimento sanzionatorio comminato sia sostenuto da adeguata motivazione in fatto ed in diritto.



13. Neanche è ipotizzabile che l'organo disciplinare riceva in materia di quantificazione concreta delle sanzioni eventuali indicazioni dagli organi di governo locali e/o nazionali della professione: non si può al riguardo che richiamare la circolare n. 1107 del 17 ottobre 2014 con la quale questo Consiglio Nazionale, nel richiamare la normativa statale di riforma (art. 3, co. 5, lett. f, D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, in Legge 14 settembre 2011, n. 148; D.P.R. 137/2012), ha sottolineato la *“profonda innovazione nella regolazione dei procedimenti disciplinari, il cui esercizio viene sottratto definitivamente agli organi di autogoverno locali e nazionali delle categorie professionali, eletti rispettivamente dagli iscritti negli albi, e dai Consigli locali (provinciali, per quanto riguarda i Consulenti del lavoro), al fine di scongiurare ogni eventuale rischio di commistione e/o reciproca influenza tra dinamiche elettorali ed esercizio (doverosamente terzo ed imparziale) della funzione disciplinare stessa. Ne discende che ogni atto e/o comportamento che dovesse indugiare nella conservazione di talune competenze istruttorie e/o decisorie, anche in via di prima sommaria deliberazione, in capo al Consiglio dell'ordine provinciale, si collocerebbe al di fuori del quadro normativo di riferimento e potrebbe costituire una violazione di legge o altra grave irregolarità rilevante anche ai fini di un eventuale commissariamento del Consiglio dell'ordine (art. 17, legge n. 12/1979) e/o del Consiglio di disciplina (art. 8, comma 12, DPR n. 137/2012)”*.

14. In conclusione, va ricordato che la responsabile discrezionalità che grava sull'organo disciplinare chiamato a decidere la sanzione unitaria adeguata per punire più illeciti rilevati nel corso del medesimo procedimento disciplinare, ovvero chiamato a decidere la seconda sanzione da comminarsi ad un iscritto già colpito da precedente sanzione, incontra, oltre che il limite generale dell'onere di adeguata motivazione, il limite specifico fissato dal già richiamato art. 29, ult. co., Legge 11 gennaio 1979, n. 12, in base al quale *“Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”*. La previsione tempera il principio generale della necessaria valutazione della condotta complessiva dell'incolpato con la indicazione di una soglia sanzionatoria minima, a garanzia della serietà della presa disciplinare; ben potrebbe in ipotesi l'organo disciplinare disporre una sanzione disciplinare più grave della sospensione, ove l'iscritto si macchiasse di abusi e/o mancanze assai gravi.

In estrema sintesi, la risposta al primo quesito è nel senso che il Consiglio di disciplina – fermo restando quanto previsto dall'art. 29, ult. co., Legge n. 12/1979, dovrà avere riguardo alla complessiva condotta dell'incolpato e determinare la concreta sanzione in relazione alla gravità



dell'illecito acclarato in concreto - senza alcun automatismo, o indicazione preventiva di misura della sanzione - sulla base delle previsioni di cui all'art. 33, 2° co., CD cit., “2. *Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione*”.

15. Sulla base di quanto fin qui affermato si può agilmente rispondere anche ai quesiti sub d) ed e). Quanto al quesito sub d) (se sia “corretto reinviare il fascicolo al CPO e richiedere l'apertura di un nuovo fascicolo”, ove vengano evidenziate nuove violazioni), non può che ribadirsi che il Consiglio di disciplina è titolare pieno ed esclusivo della funzione disciplinare, sia nella fase istruttoria che in quella decisoria. La risposta al quesito è pertanto di segno negativo; non vi è alcuna necessità di un ulteriore passaggio presso il Consiglio dell'ordine, né di attendere l'eventuale apertura di un nuovo fascicolo da parte del Consiglio. Se così non fosse, se cioè l'organo disciplinare non potesse conoscere dell'ulteriore illecito direttamente, finirebbe per dipendere, nell'esercizio della funzione, dal Consiglio dell'ordine, che, ove per ipotesi restasse inerte, potrebbe così di fatto inibire e/o bloccare il prosieguo del procedimento, costituendo di fatto un indebito filtro. Nulla vieta ovviamente che l'organo disciplinare assuma informazioni utili alla procedura chiedendole al Consiglio dell'ordine, che peraltro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 Reg. proc. disc., è parte del procedimento disciplinare.

16. Quanto al quesito sub e) (se, qualora l'organo disciplinare, in sede istruttoria, rilevi anche violazioni contributive in capo all'iscritto, sia “corretto trasmettere questa informazione al Consiglio provinciale dell'ordine”), deve appunto ricordarsi che il Consiglio Provinciale ha un ruolo di parte nel procedimento disciplinare che si svolge presso il Consiglio di disciplina territoriale. Esso ha dunque facoltà sia di inoltrare al Consiglio di disciplina territoriale memorie ed eventuali documenti - fino a 10 giorni prima della data fissata per la discussione del procedimento – sia di partecipare con un suo rappresentante alla discussione del procedimento stesso (cfr. art. 13, commi 1 e 3, Reg. proc. disc.). È pertanto possibile al Consiglio dell'ordine acquisire nel corso del procedimento ulteriori notizie rilevanti che riguardino l'iscritto, senza che il Consiglio di disciplina sia tenuto ad inoltrargliele formalmente; il Consiglio dell'ordine è peraltro destinatario necessario del provvedimento che conclude il procedimento (art. 18, Reg. proc. disc.), e dunque riceverà in ogni caso in quella sede la notizia circa le violazioni contributive rilevate a carico dell'iscritto.



17. Quanto al quesito sub b) (con riguardo alla posizione dell'iscritto sospeso per ragioni disciplinari, è stato chiesto di “valutare le responsabilità in termini civili (risarcimento danni richiesto dai clienti) e/o penali che ricadranno sul sostituito e sul sostituto”, attesa la natura fiduciaria del rapporto che si instaura con i clienti), si osserva che non è possibile in astratto verificare le ipotesi di responsabilità civili e/o penali correlate alla situazione descritta. In termini generali, è possibile che, se dalla sospensione derivi un danno in capo al cliente, questi possa agire per il risarcimento nei confronti dell'iscritto sospeso, secondo le norme di legge. È peraltro necessario che il danno si verifichi, e sia appunto imputabile al fatto del mancato esercizio della prestazione professionale, inibita dalla sospensione. Nessuna responsabilità può gravare sul sostituto, atteso il principio generale del diritto per cui ciascuno risponde per fatto proprio (salvo i casi tassativi previsti dalla legge, da ritenersi comunque residuali, ad es. responsabilità “cd oggettiva” del direttore responsabile di testata giornalistica).

18. L'ultimo quesito sub c) contiene in verità una pluralità di quesiti, tutti però afferenti alla questione della tipologia di effetti giuridici che discendono dalla sanzione della sospensione.

In particolare, si chiede di sapere se gli atti compiuti dall'iscritto sospeso in attesa delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina siano “validi”, considerata la facoltà dell'iscritto di ricorrere entro 30 giorni al Consiglio Nazionale.

Premesso che la facoltà di impugnazione non inibisce la produzione di effetti della sanzione disciplinare, e che è onere dell'iscritto sanzionato in primo grado chiedere la sospensione del provvedimento subito all'organo nazionale di disciplina (art. 26, Reg. disc. proc.), deve osservarsi che la sospensione è una sanzione disciplinare che consiste, in tutti gli ordinamenti professionali, nell'ordine impartito all'iscritto di non esercitare la professione per tutta la sua durata. Per questo motivo, il Codice deontologico del Consulente del lavoro dispone all'art. 21, co. 3, che *“In costanza del periodo di sospensione, il Consulente non può promuovere o accettare incarichi professionali”*.

19. Ciò detto, resta il problema di chiarire se la sospensione produca solo effetti obbligatori, integrando appunto un divieto di svolgere attività, o piuttosto effetti reali, con la conseguenza di paralizzare giuridicamente la capacità di agire del professionista, come avviene per sanzioni più gravi che producono l'espunzione del professionista dall'albo (radiazione). Nel primo caso, il professionista potrebbe in ipotesi continuare ad esercitare, anche se incorrerebbe certamente in un ulteriore (e più grave) illecito deontologico, ma i suoi atti resterebbero salvi, e produttivi di effetti, a maggior tutela dell'assistito. Nel secondo caso, invece, la sospensione del professionista provocherebbe una forma di invalidità (nullità o



annullabilità) che travolgerebbe gli atti compiuti: la sanzione sarebbe così certamente molto più incisiva ed effettiva, anche se questo rischierebbe di compromettere fortemente gli interessi dell'assistito.

La corretta risposta deve essere ovviamente ricercata nel diritto positivo vigente, e nella giurisprudenza formatasi sulla base di esso. La giurisprudenza rilevante ha riguardato per lo più la professione di avvocato e la sorte degli atti processuali compiuti dall'avvocato sospeso disciplinarmente.

20. L'art. 301 c.p.c., rubricato "Morte o impedimento del procuratore" dispone:

1. *"Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione (enfasi aggiunta) del procuratore stesso.*
2. *In tal caso si applica la disposizione dell'articolo 299.*
3. *Non sono cause d'interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa".*

Risalente giurisprudenza formatasi al riguardo prevedeva appunto le conseguenze più radicali: *"Il procuratore legale, sospeso dall'esercizio professionale, essendo privo dello ius postulandi, non è legittimato a compiere, finché dura la sanzione disciplinare, alcuna attività processuale onde eventuali atti di procedura, da lui compiuti, vanno considerati giuridicamente inesistenti (senza che sia perciò configurabile una qualsiasi sanatoria), come se posti in essere arbitrariamente da un quisque de populo"* (Cass. Civ., sez. III, sentenza 28 settembre 1964, n. 2441).

21. Dopo questi primi rigidi orientamenti, la giurisprudenza ha invece optato per un regime meno severo, facendosi carico di evitare conclusioni pregiudizievoli per l'assistito, ed è giunta al seguente principio: *"Il principio secondo il quale la sospensione dall'esercizio della professione dell'unico difensore, a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l'automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità degli atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il periodo di sospensione del difensore dalla professione era integralmente caduto tra l'udienza in cui era stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni e quest'ultima, sicché non aveva inciso su esse)"* (Cass. civ. Sez. VI - 3, sentenza 10 luglio 2015, n. 14520); con la conseguenza che *"La nullità degli atti compiuti successivamente all'interruzione del processo che il giudice ha mancato di dichiarare è eccepibile soltanto dalla parte che ne è colpita"* Cass. civ. Sez. III Sent., 28/11/2007, n. 24762; in senso conforme, cfr. Cass. civ. Sez. I, 11/12/2006, n. 26319), e questo perché appunto *"le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che solo la parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo"*



nonostante il verificarsi della causa interruttiva: tale principio vale per ogni ipotesi di interruzione, senza eccezione alcuna (nella specie, per il caso di morte dell'unico procuratore). Pertanto, anche in tale evenienza, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita, dall'altra parte, come motivo di nullità" (Cass. civ. Sez. III, 13/11/2009, n. 24025; in senso conforme, cfr. Cass. civ. Sez. I, 18-07-1997, n. 6625).

Si tratta dunque in buona sostanza di un caso di cd. nullità relativa, che può essere eccepita solo dalla parte che ne ha interesse, a tutela del suo diritto di difesa e del suo diritto a ricevere una prestazione professionale atta a soddisfare i propri bisogni ed interessi.

22. Di fatto dunque, la dicotomia tra effetti obbligatori ed effetti reali della sanzione disciplinare può essere risolta in senso unitario con la conclusione che gli atti compiuti dal consulente del lavoro sospeso disciplinarmente continuano a produrre effetti sotto il profilo civilistico, a meno che l'assistito non eccepisca appunto la circostanza della intervenuta sospensione, avendo in concreto un interesse specifico di segno diverso, e non voglia o possa avvantaggiarsi degli atti compiuti dal professionista.

Del resto il Consulente del lavoro sospeso per motivi disciplinari resta a tutti gli effetti iscritto all'albo, ed è soggetto a tutti i doveri che incombono sugli altri iscritti (come, ad esempio, la piena soggezione al codice deontologico, e il dovere di pagamento delle quote annuali). Ne consegue che l'iscritto sospeso che continui ad esercitare la professione commetterà un ulteriore illecito deontologico, e sarà pertanto sottoposto a nuovo procedimento disciplinare ed alla comminazione di nuove sanzioni che a causa della recidiva possono realizzare i contenuti di cui all'art. 30 (radiazione). Ma i suoi atti, sotto il profilo civilistico, resteranno efficaci, a meno che l'assistito non eccepisca la sospensione stessa.

23. Lo stesso codice deontologico dei Consulenti del lavoro conferma le conclusioni qui indicate, laddove, all'art. 13, lett. f, qualifica espressamente *"l'esercizio dell'attività nel periodo di sospensione"* come forma di concorrenza sleale, e laddove, dopo avere previsto il divieto di assumere incarichi in costanza di sospensione (art. 21, co. 3, CD cit.), aggiunge che *"la violazione del comma precedente costituisce aggravante"* (art. 21, co. 4, CD cit.), con ciò alludendo alla ulteriore responsabilità disciplinare nella quale appunto incorre il sospeso che continui ad esercitare.

24. Da quanto sopra deriva la risposta anche all'ulteriore quesito sub c), e cioè al dubbio avanzato in relazione ad atti assunti dall'iscritto sospeso (*"senza il provvedimento definitivo del Consiglio di disciplina nazionale"*) in qualità di revisore dei conti, e/o membro di CdA di enti sia interni che esterni alla categoria.



Gli atti assunti nelle qualità indicate restano efficaci, a meno che la parte assistita non eccepisca la sospensione. E ciò non perché il provvedimento di sospensione non sia ancora definitivo, giacché l'unico modo per paralizzarne gli effetti, è, come detto, chiederne ed ottenerne dal Consiglio nazionale di disciplina la sospensione cautelare, ma per i motivi sopra esposti, e cioè perché la sanzione opera in capo all'iscritto con l'obbligo di astenersi dall'esercizio professionale, e solo la parte assistita può ecceperla a proprio vantaggio.

Tale conclusione appare più coerente con la tutela della posizione del cliente assistito, e dunque, in ultima analisi con l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che, come si è visto, costituisce il fine ultimo dei sistemi disciplinari professionali.

25. Si riassumono qui di seguito le risposte ai quesiti pervenuti.

- a) Con riguardo al caso di iscritti già colpiti in passato da sanzione per violazione dell'obbligo di formazione continua, si è posto il problema della durata che dovrebbe assumere il nuovo provvedimento di sospensione. È stato al riguardo segnalato che altri ordini professionali avrebbero adottato delle circolari di indirizzo in materia, anche al fine di evitare il rischio di disparità di trattamento.

La risposta al quesito è nel senso che il Consiglio di disciplina – fermo restando quanto previsto dall'art. 29, ult. co., Legge n. 12/1979, per cui *“Il consulente del lavoro a cui sia stata applicata la censura è punito con la sospensione non inferiore ad un mese se incorre in una nuova trasgressione”* - dovrà avere riguardo alla complessiva condotta dell'incolpato e determinare la concreta sanzione in relazione alla gravità dell'illecito acclarato in concreto - senza alcun automatismo, o indicazione preventiva di misura della sanzione - sulla base delle previsioni di cui all'art. 33, 2° co., CD. *“2. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto delle reiterazioni delle condotte nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione”*.

- b) Con riguardo alla posizione dell'iscritto sospeso per ragioni disciplinari, è stato chiesto di “valutare le responsabilità in termini civili (risarcimento danni richiesto dai clienti) e/o penali che ricadranno sul sostituito e sul sostituto”, attesa la natura fiduciaria del rapporto che si instaura con i clienti.

La risposta al quesito è la seguente. Non è possibile in astratto verificare le ipotesi di responsabilità civili e/o penali correlate alla situazione descritta. In termini generali, è possibile che, se dalla



sospensione derivi un danno in capo al cliente, questi possa agire per il risarcimento nei confronti dell'iscritto sospeso, secondo le norme di legge. È peraltro necessario appunto che il danno si verifichi, e sia appunto imputabile al fatto del mancato esercizio della prestazione professionale, inibita dalla sospensione. Nessuna responsabilità può gravare sul sostituto, atteso il principio generale del diritto per cui ciascuno risponde per fatto proprio.

- c) È stato poi chiesto quali potrebbero essere i termini dell'eventuale sospensione, considerato che l'iscritto sospeso ha diritto di ricorrere entro 30 giorni al Consiglio nazionale di disciplina contro le determinate del Consiglio di disciplina territoriale (art. 23, Reg. proc. disc.), ed in particolare se gli atti compiuti dall'iscritto sospeso in attesa delle decisioni del Consiglio nazionale di disciplina siano "validi". Viene inoltre chiesto se atti assunti dall'iscritto sospeso ("senza il provvedimento definitivo del Consiglio di disciplina nazionale") in qualità di revisore dei conti, e/o membro di CdA di enti sia interni che esterni alla categoria producano eventuali effetti decadenziali.

La risposta al quesito è la seguente. L'iscritto sospeso che continui ad esercitare la professione commetterà un ulteriore illecito deontologico, e sarà pertanto sottoposto a nuovo procedimento disciplinare ed alla comminazione di nuove sanzioni, ma i suoi atti, sotto il profilo civilistico, resteranno efficaci, a meno che l'assistito non eccepisca la sospensione stessa.

- d) Premesso che il Consiglio di disciplina dovrebbe valutare i fatti "in base al fascicolo pervenuto dal Consiglio provinciale dell'ordine", e che l'organo disciplinare "deve esprimersi solo in merito alle violazioni contenute nel fascicolo pervenutogli", si chiede di sapere se sia "corretto reinviare il fascicolo al CPO e richiedere l'apertura di un nuovo fascicolo", ove vengano evidenziate nuove violazioni.

La risposta al quesito è di segno negativo; non vi è alcuna necessità di un ulteriore passaggio presso il Consiglio dell'ordine, né di attendere l'eventuale apertura di un nuovo fascicolo da parte del Consiglio.

- e) Viene infine chiesto di sapere se, qualora l'organo disciplinare, in sede istruttoria, rilevi anche violazioni contributive in capo all'iscritto, sia "corretto trasmettere questa informazione al Consiglio provinciale dell'ordine".

La risposta al quesito è di segno negativo: il Consiglio dell'ordine è parte del procedimento disciplinare e come tale è destinatario necessario del provvedimento che conclude il procedimento



(art. 18, Reg. proc. disc.), e dunque riceverà in ogni caso in quella sede la notizia circa le violazioni contributive rilevate a carico dell'iscritto.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs